

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA  
*Ufficio per gli Incontri di Studio*

Incontro di studio sul tema:  
"Ruolo e funzioni del pubblico ministero nella giurisdizione penale"

*Roma, 12 - 14 settembre 2011*

Gruppo di studio sul tema: **"La relazione tra pubblico ministero e organo giudicante nelle fasi del processo penale"**

**Linee schematiche e spunti di discussione di Valentina Manuali** Sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze

## **Il coordinamento tra Ufficio di Procura e Tribunale .**

Il comune obiettivo di evitare l'arretrato : art. 15 d.lgs.28.7.1989 n. 273.L'analisi dei flussi. Il monitoraggio sull'utilizzo di riti alternativi

L'organizzazione dell'ufficio del PM La specializzazione, la trattazione di affari semplici , i gruppi di lavoro.

I criteri di priorità nella trattazione degli affari .Riferimenti normativi:art. 112 Cost., sull'obbligatorietà dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero,art. 97 Cost., con l'indicazione del valore finalistico del "buon andamento ed imparzialità" degli uffici pubblici;art. 227 d.l.vo 51/98 (istituzione del giudice unico di primo grado ),gli artt. 2 bis (modificativo dell'art. 132 bis disp.att. c.p.p.) e 2 ter legge 125/08 .La risoluzione del CSM del 13 novembre 2008 in materia di provvedimenti organizzativi da adottare in attuazione degli artt. 2 bis e 2 ter legge 125/2008 ; la deliberazione del CSM in data 15.5.2007 in merito alla c.d. "circolare Maddalena".

## **I protocolli e le prassi operative .**

Le regole deontologiche e di buon andamento. Laboratori e gli osservatori. L'esperienza di Firenze

La trattazione unitaria del processo da parte del PM che ha seguito le indagini :l'abrogato art. 3 disp. att. c.p.p. (norma che perseguiva la finalità di assicurare la stabilità del sostituto designato nella trattazione del procedimento ) la sua abrogazione in virtù del d. leg.vo n. 106 del 2006; l'adozione di modelli organizzativi idonei a consentire la conduzione del procedimento da parte dello stesso magistrato per tutte le fasi dello stesso grado) le difficoltà nell'elaborazione di un programma che tenga conto degli impegni del Pm e del ruolo dibattimentale.

L'eccessiva durata del dibattimento :i possibili rimedi .Gestione del ruolo "in parallelo "ed "in sequenza "

## Il corretto esercizio dell'azione penale

L'art. 358 del c.p.p. e la sua duplice lettura : norma diretta a garantire la parità accusa - difesa nel corso delle indagini preliminari o norma diretta a garantire il corretto esercizio dell'azione penale ( con la tendenziale completezza delle indagini preliminari) - ord. Corte Cost. 96 del 1997 . " È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, 27, comma 2, e 76 (in relazione all'art. 2, comma 1, direttiva n. 37 l. 16 febbraio 1987 n. 81, ove è previsto "il poterdovere del p.m. di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale..., ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato") Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 358 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale (nullità ovvero inutilizzabilità) in caso di inottemperanza da parte del p.m. all'obbligo di svolgere anche "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" – in quanto l'obbligo di svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini è funzionale ad un corretto e razionale esercizio dell'azione penale (natura di parte pubblica dell'organo dell'accusa e necessità di evitare l'instaurazione di un processo superfluo) ma non rientra tra i meccanismi volti a realizzare il principio della partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento.

La struttura dell'imputazione. La qualità della redazione :l'imputazione c.d. alternativa, l'imputazione *per relationem*, l'imputazione implicita.

Il principio di necessaria aderenza al fatto storico dell'imputazione .Obbligo di contestazione e preclusione processuale. Il criterio di continenza. Modifica dell'imputazione: il concorso nel reato , il reato colposo, il reato permanente , il reato abituale. Modifica dell'imputazione e opposizione a decreto penale di condanna. Modifica dell'imputazione e termine di custodia cautelare.

Il fascicolo del PM Articolo 3 D.M. 30 settembre 1989 n. 334. Regolamento esecuzione c.p.p. ; circolare prot. n. 131.52.542/90, in data 20 giugno 1990, Aff. Pen., Un. I del Ministero della Giustizia

## Le contestazioni suppletive

I tempi e i modi delle contestazioni suppletive .La sentenza Cass. SSUU n. 4 del 1999, Barbagallo:le contestazioni ai sensi degli articoli 516 e 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, cioè sulla base degli atti già acquisiti dal PM nel corso delle indagini preliminari.

Argomenti la legge delega (direttiva 78) non richiede il requisito della novità dell'acquisizione al fine di poter formulare la contestazione suppletiva; vietare tale opzione al rappresentante della pubblica accusa avrebbe significato recare una lesione particolarmente significativa al principio di speditezza del processo; l'impossibilità in caso di circostanza aggravante di poter accertare compiutamente il fatto reato;

la discovery è già avvenuta in sede di udienza preliminare (attualmente ancor prima in sede di adempimenti di chiusura delle indagini ex art. 415 *bis* c.p.p.).

Le ragioni del contrario orientamento : il dovere del PM di formulare l'imputazione in termini

completi in ossequio al principio di completezza delle indagini ; le norme che regolano la contestazione suppletiva in dibattimento, non sono state dettate quale rimedio ad imperfezioni del PM quanto piuttosto hanno lo scopo di garantire che in ogni momento processuale l'imputazione e la contestazione siano esaurienti in concreta attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 111, cost. ;

si priva l'imputato della facoltà di svolgere al meglio l'attività di investigazione difensiva ( e più in generale l'esercizio del diritto di difesa) nello spazio che intercorre tra la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed il dibattimento;

si vanifica la funzione filtro dell'udienza preliminare.

La posizione della dottrina :in presenza di una nuova contestazione che, anziché derivare dalle emergenze dibattimentali, traduce in addebito la tardiva elaborazione di dati conoscitivi già presenti nel fascicolo delle indagini, il giudice dovrebbe disporre, ai sensi dell'art. 521, comma 3 c.p.p., la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di modifiche o ampliamenti della imputazione operati fuori dai casi di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p. . Il titolare dell'accusa, infatti, dovrebbe fin dall'inizio, e quindi fin dal momento dell'esercizio dell'azione penale, contestare tutti i dati di cui è in possesso, con la conseguenza che la sentenza eventualmente pronunciata dovrà considerarsi nulla in parte qua, costituendo, l'omissione del titolare delle indagini, un vizio concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale come pure l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (artt. 178 e 179, comma 1, c.p.p.).

## **Contestazione suppletiva e problematico recupero dei riti speciali**

La facoltà di chiedere l'oblazione :sentenza N.530 del 1995 della Corte Costituzionale, l'introduzione con la legge 16 dicembre 1999 n.479 del c.4 bis nell'art 141 disp att. Cpp;

La facoltà di chiedere il patteggiamento :sentenza N. 265 del 1994 della Corte Costituzionale;

la facoltà di richiedere il rito abbreviato:- la sentenza n. 333 del 2009 della Corte Costituzionale

La contestazione di circostanza aggravante: nessuna possibilità di rimessione in termini.

## **La gestione del dibattimento dopo le contestazioni suppletive**

Le garanzie per la difesa : sent. Corte Cost. n. 241 del 1992;eccepibilità dell'incompetenza per territorio .

La costituzione di parte civile: rimessione in termini Ord. C.Cost n.98 del 1996; la citazione ex art 519 c.3 cpp.

## **L'art 507 cpp e l'integrazione giurisdizionale della prova.-**

I poteri officiosi del giudice come verifica dell'esercizio dei poteri di iniziativa del PM . L'orientamento della Cassazione (Sez. Unite 6 novembre 1992 n.11227, Martin, e Sez. Unite 17 ottobre 2006 n.41281) e della Corte Costituzionale (sent. n.111 del 1993).

L'inerzia del PM e il pericolo dell'esercizio apparente dell'azione penale

Il processo penale come processo di parti con deroghe al principio dispositivo L'uso del potere suppletivo da parte del giudice non fa venir meno la sua terzietà , non è contrario ai principi costituzionali ed anzi è imposto dai principi costituzionali di legalità e obbligatorietà dell'azione penale

L'assunzione di mezzi di prova dalle quali le parti sono decadute Sentenza C.Cost 73 del 2010.

Sez. 1, **Sentenza n. [2112](#)** del 22/11/2007 Ud. (dep. 15/01/2008 ) Rv. 238636

**Presidente: Chieffi S. Estensore: Corradini G. Relatore: Corradini G. Imputato: Laurelli. P.M. Stabile C. (Conf.)**

(Rigetta, Ass.App. Genova, 21 Dicembre 2006)

UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO - Contestazione **alternativa** - Legittimità.

In presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di **imputazioni alternative**, sia nel senso di più reati, sia di fatti **alternativi**, in quanto tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale.

*Riferimenti normativi:* [Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429](#) **CORTE COST.**

Sez. 2, **Sentenza n. [26527](#)** del 04/05/2007 Cc. (dep. 09/07/2007 ) Rv. 237265

**Presidente: Rizzo AS. Estensore: Tavassi MA. Relatore: Tavassi MA. Imputato: P.M. in proc. Abdelfattah. P.M. Geraci V. (Conf.)**

(Annulla senza rinvio, Trib. Roma, 17 Ottobre 2006)

680 UDIENZA PRELIMINARE - 028 enunciazione del fatto

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO - **Imputazione alternativa** - Dichiarazione di nullità della richiesta - Abnormità della dichiarazione di nullità.

È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio contenente un'**imputazione alternativa**, dichiara la nullità della richiesta dopo aver inutilmente invitato il pubblico ministero ad operare la scelta tra le due **imputazioni**.

*Riferimenti normativi:* [Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. B](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521](#)

**CORTE COST.**

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1](#)

*Massime precedenti Conformi:* [N. 2989 del 1999 Rv. 213972](#), [N. 4187 del 2000 Rv. 216503](#) 

Sez. 6, *Sentenza n. [5576](#) del 26/01/2011 Ud.* (dep. 14/02/2011 ) Rv. 249468

*Presidente: Agro' A. Estensore: Lanza L. Relatore: Lanza L. Imputato: Cacoza. P.M. Spinaci S. (Conf.)*

(Annulla con rinvio, App. Genova, 24 febbraio 2010)

677 SENTENZA - 015 CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - **Reato permanente** - Contestazione "chiusa" - **Modifica** dell'**imputazione** con riferimento all'ulteriore durata della permanenza - Nuova contestazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di **reato permanente**, quando l'**imputazione** sia stata formulata a "contestazione chiusa" (ossia, con l'indicazione della data iniziale e finale dell'attività delittuosa), costituisce nuova contestazione, a norma dell'art. 520 cod. proc. pen., la **modifica** del capo di **imputazione** attraverso il riferimento all'ulteriore durata della permanenza del delitto contestato, con la conseguenza che, nell'ipotesi di imputato contumace o assente, è necessario provvedere alla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale contenente la nuova contestazione. (Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare).

*Riferimenti normativi:* [Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516](#) [CORTE COST.](#)  
[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518](#) [CORTE COST.](#)  
[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520](#) [CORTE COST.](#)  
[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521](#) [CORTE COST.](#)  
[Cod. Pen. art. 570](#) [CORTE COST.](#)

Sez. 2, *Sentenza n. 47864 del 28/10/2003 Ud.* (dep. 15/12/2003 ) Rv. 227077

*Presidente: Morelli F. Estensore: Carmenini SL. Relatore: Accinni G. Imputato: P.M. in proc. Cosenza. P.M. Galati G. (Diff.)*

(Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 10 gennaio 2003).

659 GIUDIZIO - 136 nuove contestazioni - IN GENERE

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - **Reato permanente** - Indicazione data di cessazione - Valutazione di eventuale ulteriore protrazione - Condizioni.

In tema di principio di correlazione tra accusa e sentenza, se nel decreto di rinvio a giudizio per un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento finale, il giudice può tenere conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto quando esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M. ex art. 516 cod. proc. pen.. Invero, la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive.

*Riferimenti normativi:* [Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516](#) [CORTE COST.](#)

[Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516](#) [CORTE COST.](#)

[Cod. Pen. art. 633](#) [CORTE COST.](#)

*Massime precedenti Conformi:* [N. 230 del 2000 Rv. 215585](#)

---

Sez. U, **Sentenza n. [11930](#)** del 11/11/1994 Ud. (dep. 26/11/1994 ) Rv. 199171

**Presidente: Brancaccio A. Estensore: Trojano P. Imputato: P.M. in proc. Polizzi. P.M. Suraci. (Conf.)**

(Annulla con rinvio, Pret. Palermo, 14 gennaio 1994).

659 GIUDIZIO - 136 nuove contestazioni - IN GENERE

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - In genere - Reato permanente - Capo di imputazione che indica espressamente il momento terminale della permanenza - Potere del giudice di accertare d'ufficio il successivo protrarsi della consumazione del reato - Esclusione - Nuova contestazione del pubblico ministero - Necessità - Fattispecie in tema di accertamento della prescrizione.

609 REATO - 110 PRESCRIZIONE

Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Reato permanente - Capo di imputazione che indica espressamente il momento terminale della permanenza - Potere del giudice di accertare d'ufficio il successivo protrarsi della consumazione - Esclusione - Nuova contestazione del pubblico ministero - Necessità - Fattispecie in tema di accertamento della prescrizione.

Qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; la posticipazione della data finale della permanenza, infatti, incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive. (Fattispecie in tema di accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della prescrizione).

---

Sez. 3, *Sentenza* n. [23491](#) del 07/05/2009 Ud. (dep. 05/06/2009 ) Rv. 243966

*Presidente: Onorato P. Estensore: Cordova A. Relatore: Cordova A. Imputato: Giri. P.M. Geraci V. (Parz. Diff.)*

(Rigetta, Trib. Macerata, s.d. Civitanova Marche, 30 Giugno 2008)

671 PROCEDIMENTI SPECIALI - 098 giudizio conseguente

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEQUENTE - Modifica dell'imputazione - Legittimità.

Nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna si applicano le ordinarie disposizioni dettate a disciplina del dibattimento ed è pertanto possibile procedere alla modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero.

*Riferimenti normativi:* [Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464](#) [CORTE COST.](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516](#) [CORTE COST.](#)

*Massime precedenti Conformi:* [N. 12293 del 2005 Rv. 231054](#), [N. 17312 del 2008 Rv. 240004](#) 

*Massime precedenti Diformi:* [N. 15476 del 2002 Rv. 221690](#)

---

Sez. 3, **Sentenza n. 15476** del 10/01/2002 Ud. (dep. 24/04/2002 ) Rv. 221690

**Presidente: Savignano G. Estensore: Franco A. Imputato: Meucci A. P.M. De Nunzio W. (Diff.)**

(Annulla senza rinvio, Trib. Grosseto, 31 maggio 2001).

671 PROCEDIMENTI SPECIALI - 098 giudizio conseguente

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER **DECRETO** - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEQUENTE - Fatto che risulta diverso da quello contestato - **Modifica** della **imputazione** ex art. 516, comma 1, cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda "ex novo" per il fatto diverso - Necessità.

Nel giudizio conseguente all'opposizione proposta contro il **decreto penale** di condanna, quando il fatto risulta diverso da quello contestato, non è consentita al pubblico ministero la **modifica** all'**imputazione** al fine effettuare la relativa contestazione, in quanto non è applicabile in tale giudizio la disposizione dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen.; ne consegue la necessità che il giudice, ove riconosca l'evidente insussistenza od irrilevanza del fatto originariamente contestato, pronunzi ex art. 129 cod. proc. pen. una sentenza di proscioglimento e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda per il diverso fatto emerso in udienza. (In motivazione la Corte ha rilevato come la preclusione di **modifiche** all'**imputazione**, con conseguente "cristallizzazione" dell'accusa, sia imposta dalle specifiche caratteristiche del rito conseguente all'opposizione e da una interpretazione adeguatrice dell'art. 516 cod. proc. pen., tale da non precludere per l'imputato, in ragione di scelte erranee della pubblica accusa, l'opportunità che si proceda mediante **decreto** di condanna anche riguardo al nuovo reato, con la possibilità di fruire dei vantaggi assicurati dal rito o di giovare delle alternative delineate all'art. 464 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: [Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129](#) [CORTE COST.](#)

[Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129](#) [CORTE COST.](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464](#) [CORTE COST.](#)

[Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464](#) [CORTE COST.](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516](#) [CORTE COST.](#)

[Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516](#) [CORTE COST.](#)

---

---

Sez. U, *Sentenza* n. [24](#) del 05/07/2000 Cc. (dep. 11/10/2000 ) Rv. 216706

*Presidente: Vessia A. Estensore: Gemelli T. Imputato: P.M. in proc. Monforte. P.M. Toscani U. (Conf.)*

(Rigetta, Trib. Catania, 25 novembre 1999).

664 MISURE CAUTELARI - 028 termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE - Termine massimo per la fase del giudizio - Computo - Riferimento all'imputazione come risultante dalle nuove contestazioni effettuate nel dibattimento - Esclusione - Riferimento all'imputazione come risultante dalla contestazione contenuta nell'ordinanza cautelare o al diverso titolo di reato ritenuto dal giudice - Necessità.

Ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare nella fase del giudizio non può tenersi conto delle nuove contestazioni effettuate nel dibattimento dal pubblico ministero, dovendosi fare riferimento esclusivamente all'imputazione formulata nell'originario provvedimento coercitivo, a meno che non sia intervenuta un'ulteriore ordinanza cautelare comprensiva della contestazione suppletiva; ove peraltro il giudice nel corso del dibattimento si sia limitato a dare al medesimo fatto per cui si procede una diversa qualificazione giuridica, al titolo di reato così ritenuto deve aversi riguardo ai fini predetti. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale della libertà, adito in sede di appello, che non aveva tenuto conto, per il computo del termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio, della contestazione suppletiva di un'aggravante ad effetto speciale).

*Riferimenti normativi:* [Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2992](#)

[Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2992](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303](#)

[CORTE COST.](#)

[Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303](#)

[CORTE COST.](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516](#)

[CORTE COST.](#)

---

Sez. **U**, *Sentenza n. 4* del 28/10/1998 Ud. (dep. 11/03/1999 ) Rv. 212757

*Presidente: La Torre A. Estensore: Gemelli T. Imputato: **Barbagallo**. P.M. Fiore F. (Parz. Diff.)*

(Rigetta, App. Milano, 11 ottobre 1996).

659 GIUDIZIO - 136 nuove contestazioni - IN GENERE

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Modifica dell'imputazione o contestazione di un reato concorrente ovvero di una circostanza aggravante prima dell'istruzione dibattimentale - Possibilità - Sussistenza.

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

*Riferimenti normativi:* [Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516](#)

[CORTE COST.](#)

[Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516](#)

[CORTE COST.](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517](#)

[CORTE COST.](#)

---

*Sez. U, Sentenza n. [5307](#) del 20/12/2007 Cc. (dep. 01/02/2008 ) Rv. 238239*

***Presidente: Gemelli T. Estensore: Canzio G. Relatore: Canzio G. Imputato: P.M. in proc. Battistella. P.M. De Sandro AM. (Conf.)***

*(Annulla senza rinvio, Gip Trib. Pordenone, 12 Marzo 2007)*

680 UDIENZA PRELIMINARE - 022 RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN  
GENERE

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE - Indeterminatezza o genericità del capo d'imputazione - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità del provvedimento - Condizioni.

È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. (La Corte ha altresì precisato che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen.).

*Riferimenti normativi:* [Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417](#)

[CORTE COST.](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423](#)

[CORTE COST.](#)

[Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2](#)

[CORTE COST.](#)

Sez. 6, Sentenza n. 44980 del 22/09/2009 Ud. (dep. 24/11/2009 ) Rv. 245284

Presidente: Lattanzi G. Estensore: Milo N. Imputato: Nasso. P.M. Selvaggi E.

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. ben possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, **sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari.**

---

Sez. 1, Sentenza n. 24050 del 14/05/2009 Ud. (dep. 11/06/2009 ) Rv. 243802

Presidente: Chieffi S. Estensore: Vecchio M. Imputato: Di Girolamo. P.M. Gialanella A.

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. può essere effettuata dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e quindi anche **sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.**

---

Sez. 2, Sentenza n. 3192 del 08/01/2009 Ud. (dep. 22/01/2009 ) Rv. 242672

Presidente: Cosentino GM. Estensore: Manna A. Imputato: Caltabiano. P.M. D'Ambrosio V.

In tema di istruzione dibattimentale, la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante **è consentita sulla base anche dei soli elementi già acquisiti in fase di indagini preliminari**, non soltanto perché non vi è alcun limite temporale all'esercizio del potere di modificare l'imputazione in dibattimento, ma anche perché, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, dall'altro, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell'imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale.

---